

STATUTO DELLA FONDAZIONE «FALCON VIAL - FABRICI - MORASSUTTI»

CAPO I ORIGINE - SCOPI - MEZZI

Art. 1

Constatato che nell'ambito comunale esistono tre fondazioni aventi una finalità comune fondamentale e cioè l'educazione morale, civile e religiosa dei ragazzi e fanciulli di ambo i sessi.

Rilevato che tali fondazioni traggono la loro origine rispettivamente:

- a) l'Istituto «Falcon Vial» dal testamento olografo 4 marzo 1896 della fu Lucia Falcon vedova Vial;
- b) l'Asilo infantile «Antonietta e Giovanna Fabrici dai testamenti del fu Giovanni Fabrici» 25 e 26 ottobre 1897;
- c) l'Asilo infantile «Gian Paolo e Federico Morassutti » per atto di liberalità del comm. Federico Morassutti.

Valutato che le finalità previste dai tre Statuti possono così essere meglio soddisfatte si procede alla fusione delle tre fondazioni.

La nuova fondazione che si denomina «Fondazione Falcon Vial-Fabrici-Morassutti» ha la sua sede in S. Vito al Tagliamento.

Art. 2

La fondazione ha per scopo di curare gratuitamente, nei limiti dei mezzi disponibili, l'educazione morale, civile e religiosa di giovani, ragazzi e fanciulli di ambo i sessi che versino in condizioni di bisogno e siano residenti nel Comune di S. Vito al Tagliamento.

Tale finalità sarà curata con la scelta più opportuna ed efficace dei mezzi seguenti:

- a) accoglimento di bambini di ambo i sessi in sezioni di scuola materna, somministrando loro una refezione quotidiana;
- b) accoglimento nei locali della fondazione di ragazzi e ragazze di associazioni di carattere sussidiario aventi comunque per scopo l'educazione morale, civile e religiosa degli stessi;
- c) corsi diurni e/o serali di preparazione professionale in modo particolare per il settore agrario;
- d) borse di studio che consentano di studiare presso le scuole pubbliche per il conseguimento del diploma e/o della laurea in scienze agrarie;
- e) corsi di recupero per il completamento della scuola dell'obbligo;
- f) ogni altra iniziativa che abbia per fine l'aggiornamento professionale particolarmente l'aggiornamento professionale agrario.

La fondazione può, inoltre, affiancare e sostenere analoghe iniziative pubbliche locali, previa convenzione.

Se vi saranno posti e locali disponibili, saranno accolti nelle sezioni di scuola materna anche fanciulli non bisognosi residenti nel Comune così come saranno ammessi a frequentare i corsi di cui al comma II, lettere c) ed e), giovani non bisognosi residenti nel Comune oppure nei

Comuni vicini, purchè compresi nella provincia di Pordenone, previo pagamento di una retta da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione, il cui ricavato servirà per un miglior perseguimento delle finalità della fondazione.

Art. 3

Salve le preferenze di legge, nell'accoglimento dei bambini alle sezioni di scuola materna e nell'ammissione ai corsi dei giovani, sarà data la precedenza a coloro i quali non hanno congiunti tenuti per legge a provvedere alla loro sorte e si trovino in condizioni di maggior abbandono.

Negli altri casi si tiene conto dell'ordine di presentazione delle domande.

Art. 4

Nelle varie attività della fondazione è vietata ogni diversità di trattamento fra quanti vengono accolti gratuitamente e quelli ammessi a pagamento, salvo quello inerente alle varie età e condizioni fisiche.

Art. 5

L'ente provvede alle proprie finalità:

- a) con le entrate patrimoniali;
- b) con le rette pagate dai giovani, ragazzi e bambini non poveri;
- c) con i sussidi di enti pubblici e di privati;
- d) con qualunque altro reddito eventuale non destinato ad aumentare il patrimonio.

Art. 6

Il Consiglio di amministrazione stabilirà, in relazione ai mezzi di cui dispone l'istituzione, il numero dei fanciulli e ragazzi da ammettere gratuitamente, nonché la realizzazione delle altre iniziative.

Art. 7

Qualora risulti che qualcuno sia stato aiutato indebitamente, o per aver congiunti tenuti a provvedere ed in grado di farlo o per altre cause, l'amministrazione può ripetere da chi di diritto l'aiuto erogato.

CAPO II DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8

L'Istituzione è retta da un Consiglio di amministrazione composto di sette membri compreso il Presidente.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal parroco pro-tempore della parrocchia di S. Vito o da persona di sua fiducia;
- b) da un rappresentante della famiglia Morassutti o da persona delegata dalla famiglia stessa;
- c) da due cittadini nominati dal Consiglio comunale di S. Vito al Tagliamento, uno espresso dalla maggioranza e uno dalla minoranza;
- d) da tre cittadini nominati dal Consiglio comunale su terne proposte dal parroco-arcidiacono.

Alle adunanze del Consiglio di amministrazione partecipano inoltre, con voto consultivo, le persone alle quali sono demandati compiti direttivi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione, nonchè, per i problemi delle singole scuole materne, i rappresentanti dei genitori.

Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina del Presidente eleggendolo fra i suoi componenti.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri eletti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

La loro opera è gratuita.

Art. 9

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano di nomina e in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

Art. 10

I membri del Consiglio di amministrazione che senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione.

CAPO III

ADUNANZE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nei mesi di maggio e settembre ed in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo, le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente sia per una domanda sottoscritta da almeno tre componenti il Consiglio stesso, sia per invito del Sindaco o dell'Autorità di vigilanza.

Art. 12

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si faranno per appello nominale e a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Art. 13

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Art. 14

Il Consiglio provvede alla ordinaria gestione della fondazione ed al suo regolare funzionamento; accetta eventuali donazioni e oblazioni; delibera i Regolamenti di amministrazione e di servizio interno e per il personale; promuove, quando occorra, la modifica dello Statuto e dei Regolamenti; nomina, sospende e licenzia gli impiegati ed i salarzi; delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano l'istituzione.

CAPO IV

RAPPRESENTANZA DELLA FONDAZIONE

Art. 15

Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione di rappresentare l'istituzione e di curare la esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e di prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, salvo riferire al Consiglio di amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

CAPO V **MANDATI DI PAGAMENTO - FIRMA**

Art. 16

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente, del Segretario e del Consigliere appositamente delegato.

In caso di impedimento, la firma del Consigliere delegato può essere sostituita da quella del membro più anziano di età del Consiglio di amministrazione.

Art. 17

Il servizio di esazioni e di cassa è fatto, di regola, dall'esattore comunale.

CAPO VI **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 18

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative ed i Regolamenti vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e di beneficenza pubblica.

CAPO VII **NORME TRANSITORIE**

Art. 19

Con l'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione cessano automaticamente dalla loro carica, i componenti dei Consigli di amministrazione delle tre fondazioni.

Art. 20

I Presidenti dei Consigli di amministrazione, prima di cessare dalla loro carica, sono tenuti a predisporre una relazione sullo stato economico e patrimoniale della istituzione presieduta.